



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo Galan
Franco Manzano
Renato Chisso
Giancarlo Conta
Marialisa Coppola
Oscar De Bona
Elena Donazzan
Massimo Giorgotti
Renzo Marangon
Sandro Sandri
Vendemiano Sartor
Flavio Silvestrin
Stefano Valdegamberi

Segretario

Antonio

Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **639** del - 9 MAR. 2010

OGGETTO: Acque minerali naturali e acque di sorgente: Controllo ufficiale delle acque destinate all'imbottigliamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 e Regolamenti (CE) n.852/2004 e n.882/2004 - adozione linee guida regionali e strumenti operativi per il controllo ufficiale.

MARIALUISA COPPOLA



~~L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture, Renato Chisso, riferisce quanto segue.~~

Le "acque minerali naturali e le acque di sorgente", rivestono a livello regionale una significativa rilevanza produttiva, economica e sanitaria, per la presenza nel territorio regionale di numerose imprese.

I requisiti igienico sanitari ed autorizzativi sono riferiti alle sotto riportate norme quadro:

- Legge Regionale 10 ottobre 1989 n.40, che stabilisce le procedure amministrative per l'autorizzazione alla ricerca, alla coltivazione e all'apertura di uno stabilimento di imbottigliamento;
- Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n.105 e successive modifiche ed integrazioni e Decreto Legislativo n.339 del 4 agosto 1999, che stabiliscono le norme sanitarie in materia di utilizzo e commercializzazione delle acque minerali naturali e acque di sorgente;
- Circolari del Ministero della Salute 13 settembre 1991 n. 17 e 12 maggio 1993 n.19, recanti procedure per il campionamento, la metodologia analitica, la frequenza dei controlli microbiologici e chimico fisici da svolgersi a cura delle strutture regionali competenti e degli operatori del settore alimentare.

Inoltre, in attuazione alla legislazione comunitaria, in materia di sicurezza alimentare, Regolamento (CE) n. 178/2002, devono essere altresì considerati:

- Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 entrato in vigore il 1 gennaio 2006, che stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare;
- Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 882 che stabilisce le norme per i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute ed il benessere degli animali;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

Nello specifico, la regolamentazione comunitaria costituisce di fatto un "testo unico" in materia alimentare, con particolare riferimento al comparto della produzione, trasformazione e distribuzione, attribuendo e definendo ruoli distinti per l'Autorità Competente (AC) e l'Operatore del Settore Alimentare (OSA).

In particolare l'art. 1 del Regolamento (CE) n.852/2004 attribuisce la responsabilità principale per la sicurezza alimentare all'operatore del settore alimentare, inteso come la persona fisica e giuridica tenuta a garantire nell'ambito dell'impresa sotto il proprio controllo, che gli alimenti soddisfino i requisiti della normativa; a tal fine gli operatori del settore alimentare sono tenuti all'applicazione generale di procedure basate sui principi del sistema HACCP, unitamente all'applicazione di procedure di corretta prassi igienica.

In materia di controlli ufficiali il Regolamento (CE) n.882/2004, fissa le regole generali per l'Autorità Competente preposta a verificare il rispetto della normativa da parte degli operatori del settore alimentare. A tal fine l'Autorità competente predispone un piano di controllo ufficiale, proporzionato alla valutazione del rischio dell'impresa, utilizzando procedure documentate, personale debitamente formato e tecniche appropriate quali: monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi.

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla nuova legislazione comunitaria del "Pacchetto Igiene", la Regione del Veneto, Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare (U.P.S.A.I.A.) ha avviato i seguenti provvedimenti:

- Delibera della Giunta Regionale n. 1041 del 11 aprile 2006: "Recepimento degli Accordi tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome recanti: Linee Guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, e di gestione operativa del sistema di allerta di cui al Regolamento CE n.178/2002, nonché Linee Guida applicative sull'igiene dei prodotti alimentari e sull'igiene dei prodotti di origine animale di cui ai Regolamenti (CE) nn. 852-853/2004";
- Decreto Dirigente Regionale n. 292 del 23 maggio 2007 e n. 507 del 7 novembre 2007: "Controlli Ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio";
- Delibera della Giunta Regionale n.3710 del 20 novembre 2007 e succ. Decreto Dirigente Regionale Unità di Progetto, Sanità Animale e Igiene Alimentare. n.140 del 5 marzo 2008 "Modalità di Riconoscimento e Registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, distribuzione, vendita e somministrazione alimenti";
- Decreto Dirigente Regionale n. 174 del 1 dicembre 2009 "DGR 1041/2006 – Allegato B: Aggiornamento "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".

Le norme summenzionate sono applicabili anche alla produzione e immissione sul mercato delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.

Tutto ciò posto, fermo restando quanto previsto dalla Legge Regionale n. 40/89 e dai Decreti Legislativi n. 105/92 e n.339/99 e successive modifiche ed integrazioni, nella more di specifiche disposizioni da emanarsi a cura del Ministero della Salute, si rende necessario, a livello regionale, una revisione dei piani di controllo ufficiale disciplinati dalle Circolari Ministeriali n. 17/1991 e n. 19/1993 per favorire l'omologazione ai principi ed ai criteri fissati dalla intervenuta legislazione comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

A tal fine, l'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare, ha istituito un apposito gruppo di lavoro con la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, i Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto in cui insistono stabilimenti di acque minerali naturali e di acque di sorgente e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione del Veneto (ARPAV) il quale ha elaborato:

- Linee Guida Regionali su controllo ufficiale delle acque minerali naturali e di acque di sorgente destinate all'imbottigliamento di cui all'Allegato A;
- Strumenti operativi per il controllo ufficiale presso le imprese di imbottigliamento di acqua minerale naturale e acqua di sorgente di cui all'Allegato B costituito dalle Schede B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7.

Considerato che i documenti di cui agli Allegati A e B garantiscono l'applicazione di modalità operative e gestionali uniformi e coerenti tra le Autorità Competenti nell'esercizio del controllo ufficiale, nonché di funzionamento del sistema di allerta a tutela della salute pubblica e degli obblighi derivanti dalle normative vigenti in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE



~~UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;~~

VISTO l'art. 117, comma 3 della Costituzione;

VISTO l'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO la L.R. 10 ottobre 1989 n.40;

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 1992 n.105 e succ. mod. e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 4 agosto 1999 n.339;

VISTO il Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n.178;

VISTO il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n.852;

VISTO il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n.882;

VISTO il D.Lgs. 6 novembre del 6 novembre 2007 n.193;

VISTA la Delibera Giunta Regionale del Veneto del 11 aprile 2006 n.1041;

VISTO il Decreto Dirigente Regionale, Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare del 23 maggio 2007 n.292 e successivo del 7 novembre 2007 n.507;

VISTA la Delibera Giunta Regionale del Veneto 20 novembre 2007 n.3710;

VISTO il Decreto Dirigente Regionale Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 1 dicembre 2009 n.174.

DELIBERA

1. di approvare il documento di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, recante "Linee Guida Regionali su controllo ufficiale delle acque minerali naturali e di acque di sorgente destinate all'imbottigliamento";
2. di approvare il documento di cui all'**Allegato B**, parte integrante del presente provvedimento, recante "Strumenti operativi per il controllo ufficiale presso le imprese di imbottigliamento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente", costituito dalle Schede B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B7
3. di demandare ai Servizi Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle Aziende ULSS del Veneto, in collaborazione con l'ARPAV, le attività disciplinate dagli Allegati di cui ai punti 1 e 2;
4. di incaricare la competente Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare all'emanazione, con propri atti, di eventuali variazioni e/o integrazioni di carattere tecnico gestionale che si rendessero necessarie agli **Allegati A e B** di cui ai punti 1. e 2.;

5. di richiedere la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione del Veneto per opportuna pubblicità dell'atto;

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

